

STATUTO

CON TE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAPOLLA PZ VIA ENRICO
FERMI 23

Numero REA: PZ - 200020

Codice fiscale: 02027490768

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO

atto n.

della raccolta

A
1934

----- STATUTO -----

----- ART. 1 - COSTITUZIONE -----

E' costituita una cooperativa sociale denominata: -----

----- "CON TE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" -----

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata. -----

----- ART. 2 - SEDE -----

La cooperativa ha sede nel Comune di Rapolla (PZ) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. -----

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al comma precedente con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo. -----

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. -----

----- Art. 3 - Durata e adesioni -----

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatte salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale. -----

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate all'art. 2484 del Codice Civile. -----

La cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. -----

----- Art.4 - Scopo mutualistico -----

La cooperativa non ha scopo di lucro. -----

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

La cooperativa ha lo scopo di: -----

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale ed alla crescita culturale nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381; -----

- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati; -----

- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti ed al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno; -----

- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati. -----

Per la realizzazione di ciò la cooperativa esercita un'attività d'impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale,



Valentina Camela Sorri

Anella Polvere

per
R

culturale e professionale, al recupero ed alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile. -----

La cooperativa in un'ottica di innovazione mira a stimolare il progresso e l'investimento sociale, anche attraverso il processo di empowerment. -----

La cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L 3 aprile 2001 n. 142, e successive integrazioni e modificazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. -----

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. --

----- ART. 5 - OGGETTO -----

La società, mediante l'adozione di gestioni separate - sia a livello organizzativo che economico -, si propone di svolgere sia le attività di tipo "A" che quelle di tipo "B" previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381. -----

Più precisamente, la cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. A) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, di seguito elencati: -----

- punto di ascolto e ospitalità temporanea rivolte a donne che vivono momenti di difficoltà o situazioni di emarginazione sociale ed economica; -----

- l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; -----

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere; -----

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico; -----

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno; -----

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale; -----

- la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei

diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati; -----

- la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati; -----

- centri educativi di aggregazione giovanile; -----

- comunità di recupero per tossicodipendenti; -----

- educazione al consumo critico e ai rapporti nord-sud del mondo attraverso la gestione punti vendita di prodotti artigianali delle cooperative e del commercio equo solidale; -----

- servizi psicologici individuali e di gruppo, servizi psicopedagogici per l'infanzia e l'adolescenza e senescenza; -----

- centri diurni, dotati di laboratori artigianali, per giovani e adulti con disabilità psicofisica finalizzati al pre-avviamento al lavoro; -----

- centri diurni per persone disabili gravi finalizzati all'autonomia attraverso l'erogazione di servizi di riabilitazione; -----

- appartamenti, case e comunità per giovani e adulti con disabilità psicofisica o con sofferenze psichiche; -----

- servizi psico-riabilitativi quali: neuropsicologia, psicomotricità, musicoterapia, terapia relazionale rivolti a giovani e adulti; -----

- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti; -----

- gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera; -----

- organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo; -----

- organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione; -----

- la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio; -----

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi professionali sanitari e/o parasanitari integrati con attività socio sanitarie e servizi socio sanitari territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale; consultori familiari; -----

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di salute mentale, presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico, struttura residenziale psichiatrica, gruppi appartamento e/o strutturare residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di disagio relazionale; -----

- l'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e accompagnamento di minori, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei; -----

- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il



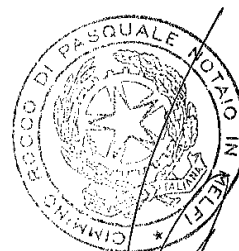
Luella Pirelli Valeria Cornelia Santi

Luella Pirelli

grado delle -----
prestazioni; -----
- l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; -----
- la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; -----
- organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali centri per l'impiego, sportelli di promozione turistica, punti informa giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di accoglienza per le persone migranti; -----
- organizzazione e gestione di centri culturali di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali, scuole di musica, ecc. con possibilità di residenze; -----
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali; -----
- organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale; -----
- l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale; -----
- la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario; -----
- la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; -----
- stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale; -----
- l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria. -----
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. B) la cooperativa si propone, altresì, in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), di provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio: -----
* l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali

e industriali e attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici che soggetti privati sia mediante contratti di appalto che in altra forma; -----

- * commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi prodotto e materiale per la pulizia; -----
- * l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali; -----
- * la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali; -----
- * la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose; -----
- * l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e dei beni culturali artistici, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio; -----
- * l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano; -----
- * l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recinzione di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di invasi artificiali destinabili a pesca sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante quali potature, diradamenti, spalcature, formazione di aree di protezione per fiori e altre specie vegetali, impianti di orti botanici; -----
- * l'organizzazione e la gestione di servizi di custodia e portierato, nonché di pulizia di edifici privati e pubblici, anche di interesse storico artistico e/o culturale; -----
- * l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, bar, attività di catering, banqueting e servizi ricettivi e di ospitalità (alberghi, foresterie, ostelli, agriturismo, campeggi, ecc); -----
- * gestione centri di cottura e mense a enti pubblici e privati; -----
- * costruzione gestione e impianto di ristoranti, mense, spacci aziendali, self-service, tavole calde e pubblici esercizi di vendita di generi alimentari; -----
- commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche alcoliche, e di altri materiali prodotti ed attrezzature connessi all'esercizio delle attività predette e ciò sia in proprio che per conto terzi; -----
- organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, celebrazioni funerarie; -
- produzione preparazione e distribuzione di cibi, bevande e pasti, anche preconfezionati; -
- attività accessorie nelle prestazioni di servizi di ristorazione e simili, mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, e ciò sia in proprio che per conto terzi o con la partecipazione di terzi; -----
- * l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; -----
- * l'organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione; -----



Luella Bonera Volante Carmelo Sisti

Luella Bonera

Carmelo Sisti

- * produzione lavorazione commercializzazione di manufatti in genere; -----
- * gestione di aziende in proprietà o in affitto; -----
- * attività di conservazione o trasformazione di prodotti; -----
- * la gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione; -----
- * progettare, organizzare ed esecuzione di lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere, nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione; -----
- * lavorazione a favore di terzi con propri mezzi; -----
- * attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti; -----
- * produzione ed elaborazione di software; -----
- * commercializzazione di software, anche se prodotto o distribuito da terzi; -----
- * commercio e noleggio sia all'ingrosso che al minuto, di mobili ed attrezzature per ufficio di ogni genere e tipo, ivi comprese macchine meccaniche elettriche ed elettroniche, sistemi e apparecchiature informatiche in genere, parti di esse, accessori, parti di ricambio ed apparecchiature di ogni specie; -----
- * servizi di archiviazione dati e documenti su supporti fisici e automazione delle loro gestioni servizio di ogni tipo connessi collegati od affini all'informatica prestati ad imprese e soggetti sia pubblici che privati; -----
- * servizi di telecomunicazione; -----
- * servizi di assistenza tecnica nel settore informatico e delle macchine per ufficio; -----
- * organizzazione ed effettuazione di corsi di formazione tecnica su sistemi operativi e linguaggi relativi; -----
- * operazioni di esportazione ed importazione, assunzione di agenzie, commissionarie, apertura di punti vendita filiali e sedi secondarie; -----
- * costituzione di un centro di elaborazione e raccolta dati (CED); -----
- * meccanizzazione della contabilità e elaborazione dei dati di qualunque tipo e da chiunque richiesti; -----
- * attività di gestione e amministrazione del personale e consulenza del lavoro (inclusi gli adempimenti fiscali e previdenziali relativi all'elaborazione dei cedolini paga), nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali;
- * interventi di animazione nella scuola, nei quartieri, nei centri civici, nei luoghi di aggregazione sociale, nei parchi pubblici, in particolare: -----
- gestione di botteghe culturali e ludoteche e centri socio educativi; -----
- produzione, noleggio e vendita di giochi, materiale didattico, audio visivi, documentazione, in particolare pubblicazioni rivolte alla prevenzione degli stati di dipendenza ed emarginazione; -----
- gestione di impianti sportivi ed edifici scolastici; -----
- promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale ed alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della U.E., degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli; -----
- * gestione di case-vacanza, campeggi, stabilimenti balneari, ostelli della gioventù e altre strutture di accoglienza; -----
- * prestazioni d'opera in qualità di personale presso impianti e strutture turistiche (cameriere, cuoco, guida turistica, receptionist); -----
- * gestione di centri di avviamento agli sports e di impianti sportivi; -----

- * promozione, organizzazione, partecipazione e/o gestione di attività e iniziative, di qualunque genere e tipo e in qualunque forma effettuate, rivolte: alla conoscenza, rilevazione, immagazzinamento dati e utilizzo, del mercato del lavoro in genere; -----
- * gestione di tutte le modalità possibili di incontro della domanda con l'offerta di lavoro, in particolar modo per quanto attiene alla domanda e alla offerta di lavoro ed occupazione delle cosiddette "fasce deboli" e dei soggetti svantaggiati in genere; -----
- * ogni iniziativa volta a realizzare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso la promozione di incontri pubblici, convegni, iniziative di sensibilizzazione, la predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale di ogni genere e tipo, volti alla qualificazione, riqualificazione, riconversione, aggiornamento; -----
- * ogni iniziativa volta a perseguire l'inserimento il reinserimento sociale lavorativo delle "fasce deboli" e dei soggetti svantaggiati quali: la predisposizione di progetti nonché gestione degli stessi in proprio e per conto di terzi di lavori socialmente utili; -----
- * promozione, realizzazione, gestione di centri di orientamento lavorativo, laboratori protetti, stage e tirocini formativi, borse lavoro e quant'altro connesso a modalità propedeutiche all'inserimento lavorativo; -----
- * promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;
- * la promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati; -----
- * la fornitura di sostegno socio-psico-pedagogico finalizzato alla capacità di sostenere le condizioni richieste dall'ambiente lavorativo; -----
- * le attività di informazione e stretta collaborazione con gli appositi uffici del lavoro e della massima occupazione, con le Agenzie per l'impiego, le Organizzazioni Sindacali, le Organizzazioni degli Imprenditori, gli Enti Pubblici, le società miste pubblico-privato, e con ogni altro soggetto persona fisica o giuridica interagisca sul mercato del lavoro; ----
- * ogni altra attività prevista dal D.P.R. 602/1970; -----
- * gestione di servizi di sportello al pubblico quali per esempio gestione di ufficio oggetti smarriti, servizi informativi; -----
- * gestione impianti sportivi; -----
- * gestione di agenzie di viaggi, informazioni promozione turistica, creazione pacchetti viaggi, anche legati agli eventi del territorio nonché la prestazione di servizi connessi all'organizzazione di mostre, spettacoli e manifestazioni, gestione dei servizi di assistenza ed accoglienza presso sia strutture pubbliche che private; -----
- * l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini; -----
- * gestione centralini e portinerie; -----
- * la prestazione di servizi di operatori di sala e addetti ai servizi di tutela e sorveglianza; --
- * la prestazione e gestione di servizi logistici e tecnici a supporto delle produzioni cinematografiche, ivi compresa la organizzazione delle figurazioni per scene di massa; --
- * la gestione di parcheggi per conto di enti pubblici e privati; -----
- * la gestione di mostre e musei sia temporanei che permanenti; -----
- * la gestione di servizi condominiali; -----
- * la cura e manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini, edifici, fabbricati,



Handwritten signature: Randa Randa Volante Conde Sordi

singole unità immobiliari; -----

- * la cura e manutenzione di impianti sportivi pubblici e privati, ivi compresa la gestione degli stessi; -----
- * la realizzazione e la partecipazione ad iniziative promozionali e propagandistiche di ambito locale, nazionale ed estero; -----
- * lettura contatori gas, acqua e energia elettrica, per conto terzi; -----
- * gestione di attività di servizi e manutenzione cimiteriale, compresa la gestione delle lampade votive; -----
- * attività di trasporto cose e/o persone per conto terzi; -----
- * attività di legatoria, stampa, editoria, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere. -----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. -----

La cooperativa intende richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti e organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione agricola e sociale. -----

Ai sensi dell'art. 10 n.8, del D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997, la società è in ogni caso considerata Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS. -----

Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. -----

La cooperativa, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991. -----

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. -----

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di

altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. -----

La cooperativa potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. -----

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1666, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del D. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria. -----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci. -----

ART. 6 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI -----

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quanto stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. -----

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale ed indicativamente appartenenti alle seguenti categorie: -----

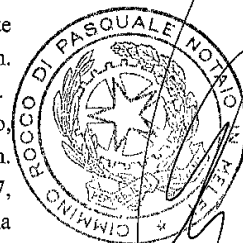
- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità; -----
- soci lavoratori svantaggiati, per l'esercizio di attività di tipo "B"; -----
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà; -----
- soci in prova o formazione cioè quei soci per i quali sussiste un interesse all'inserimento nell'impresa e/o alla formazione. -----

La delibera con cui viene ammesso un socio in prova deve contenere: -----

- la durata del periodo di formazione o inserimento; -----
- i criteri di svolgimento della formazione o dell'inserimento; -----
- i diritti patrimoniali e amministrativi che spettano al socio durante il periodo di formazione o inserimento. -----

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa. -----

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle



Handwritten signature: Rocco Pasquale Norio

Handwritten signature: Rocco Pasquale Norio

attività delle cooperative sociali. -----

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. -----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate. -----

----- ART. 7 - SOCI LAVORATORI -----

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. -----

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro. -----

In forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. -----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci. -----

----- ART. 8 - SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI -----

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91. -----

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. -----

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo di diritto alla riservatezza. -----

----- ART. 9 - SOCI VOLONTARI -----

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. -----

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali. -----

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. -----

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. -----

----- ART. 10 - SOCI FINANZIATORI E -----

----- TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI -----

La cooperativa non può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. -----

----- ART. 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE -----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente; -----

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; -----
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; ----
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; -----
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. -----

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. -----

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. -----

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. -----

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente in occasione della sua prossima successiva convocazione. --

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

ART. 12 - QUOTE -----

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). -----

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). -----

Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. -----

ART. 13 - CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI -----

Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere la propria quota. -----

In considerazione di ciò, tuttavia, trascorso un anno dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di novanta giorni. ----

ART. 14 - VINCOLI SULLE QUOTE -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. -----

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. -----

ART. 15 - RECESSO -----

Il diritto di recesso compete: -----

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, alla rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni ed alla rimozione di clausole compromissorie nel presente atto costitutivo; -----

- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione; -----

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo; --



Handwritten signature: Simona Biondi Volante Conella Sisti

Handwritten signature: [Illegible]

- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 16 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531;
- nei casi previsti dall'articolo 2286;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;
- nel caso in cui con il suo comportamento arrechi un danno all'attività della cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16BIS - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 17 seguente.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previa delibera di gradimento dell'assemblea nelle forme e con le maggioranze previste al successivo art. 27.

In caso di diniego di gradimento da parte dell'assemblea, agli eredi del socio defunto spetterà la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 17.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale ad esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al punto 17.4 seguente.

Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE

E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei

conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. -----

ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE -----

Il patrimonio della società è costituito: -----

- dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori; -----

- dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione; -----

- dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 11.3; -----

- da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. -----

Le riserve di cui ai punti sub b), e d) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. -----

ART. 20 - CAPITALE SOCIALE -----

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). -----

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo. -----

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. -----

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dagli amministratori. -----

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. -----

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. -----

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. -----

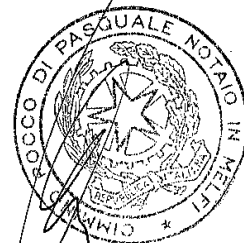
Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464. -----

Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. -----

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. -----

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente. -----

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. -----



Similia Beniva Velantue Corvela Sinto
Ben Jms

In mancanza dell'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. -----

Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. -----

----- ART. 21 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE -----

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. -----

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. -----

A rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

----- ART. 22 - DIVIETI -----

È fatto divieto alla cooperativa: -----

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori. -----

----- ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E RISTORNI -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c.. -----

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 22, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2. -----

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. -----

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante: -----

- integrazioni dei compensi; -----
- aumento gratuito del capitale sociale; -----
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari. -----

----- ART. 24 - DECISIONI DEI SOCI -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----
- la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; -----

- la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 24.1 sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 26.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 24.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART. 25 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

ART. 26 - DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO.

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 24.3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

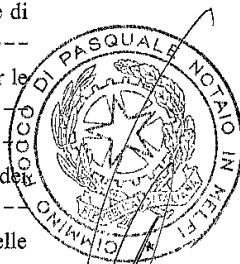
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi;
- l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti, che astenuti, che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le



Handwritten signature: Rinaldo Pirelli Volontario Consiglieri
Handwritten signature: Pirelli

decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti. -----

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci -----

----- ART. 27 - DECISIONI DEI SOCI -----

----- MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE -----

Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 24.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. -----

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale. ---

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 4, C.C. -----

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria. -----

L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett. a.) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett. e). In caso di assenza o impedimento di questi l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea. -----

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. -----

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. -----

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. -----

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo anche nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci. -----

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. -----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. -----

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. -----

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. -----

ART. 28 - AMMINISTRAZIONE -----

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero, numero che comunque non può essere inferiore a tre ai sensi dell'art. 2542 c.c._. -----

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

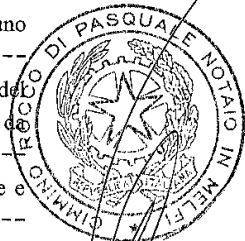
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi sociali e comunque fino a dimissioni o revoca e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Alle cooperative di cui all'art. 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma, c.c._. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina. -----

ART. 29 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 29.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. -----

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. -----



Handwritten signature: Rinaldo Fontana
Handwritten signature: [illegible]

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. -----

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza. -----

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. -----

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori. -----

----- ART. 30 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI -----

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci. L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negozia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. ----

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. -----

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. -----

----- ART. 31 - RAPPRESENTANZA -----

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina. -----

----- ART. 32 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI -----

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina. -----

----- ART. 33 - CONTROLLO DEI SOCI ED AZIONE DI RESPONSABILITÀ -----

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 C.C., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia. -----

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società. -----

----- ART. 34 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI -----

Verificatesi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 C.C., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione annuale. -----

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. -----

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico. -----

Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. -----

I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. -----

Il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo, fermo restando il quorum costitutivo di cui al precedente punto 26.4, spetta al soci proporzionalmente alle quote possedute (ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico). -----

----- ART. 35 - DISPOSIZIONI FINALI -----

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione. -----

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n. 59. -----

----- ART. 36 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui infra, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili: --

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; -----

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. -----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. -----

Gli Arbitri sono in numero di: -----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile; -----

b) tre, per le altre controversie. -----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale. -----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. -----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.5/03 i soci possono autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. -----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35,

comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. -----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. -----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. -----

Per quanto non previsto si fa rinvio al D.Lgs. 5/03. -----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. -----

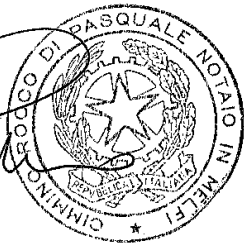
----- ART. 37 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -----

L'assemblea che dichiara lo scioglimento anticipato della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21 ; -----
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante; -----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992, n. 59. -----

Rinaldo Biondi
Valentino Cornelio Sisti
A. Fiume Tiro



22 di 22